

IL DIBATTITO

Giovanni Comandè

Ordinario di Diritto di privato  
comparato presso la Scuola Superiore  
Sant'Anna di Pisa  
g.comandantannapisa.it

# Danno biologico: Roma si candida a sostituire Milano

## IL TEMA DELLA SETTIMANA

Il *quantum* converge, ma i criteri di costruzione e applicazione no, anzi sono alternativi. È questa la fotografia che possiamo scattare sulle nuove tabelle romane rispetto alle milanesi. Sposano il valore base del punto del capoluogo lombardo, per i primi 40 punti di invalidità, poi però lo trasportano nel proprio impianto sviluppando diversamente per essere più corrispondenti ai valori costituzionali e ai criteri di liquidazione previsti dalla legge. Le tabelle della capitale sono "figlie del legislatore", come viene detto nel piccolo trattato che accompagna la loro ultima versione, e secondo il professor Giovanni Comandè si candidano a tabelle nazionali.

## LA VERSIONE DIGITALE

In anteprima sul web il numero della settimana all'indirizzo  
[www.guidaaldiritto digitale.ilsole24ore.com](http://www.guidaaldiritto digitale.ilsole24ore.com)

Il piccolo trattato (ricco e puntuale) che accompagna la versione ultima delle tabelle romane è utile al professionista e allo studioso. È una ricostruzione a tutto tondo della giurisprudenza di tutti i punti rilevanti per la liquidazione del danno non patrimoniale, anche probatori e processuali o sulla *compensatio lucri cum damno*. Esso illustra le novità e dà istruzioni operative, ma fa ben di più: tesse una trama di raccordo con le prese di posizione della Suprema corte nel 2018 in tema di danno alla persona denunciando veementemente le incongruenze con questa (e con le novelle legislative del 2017) delle tabelle milanesi.

Ne consegue un assedio alle tabelle milanesi con il concreto obiettivo di sostituirle nel cuore della attuale composizione della III sezione civile della Suprema corte, tanto da attaccarle come *contra legem* almeno per i danni da responsabilità sanitaria e fornire spunti utili per attenuare gli effetti del possibile cambio di cavallo della Cassazione.

Così, in una logica sincretica, le tabelle romane sposano il valore base del punto milanese (per i primi 40 punti di invalidità) ma lo trapiantano nel proprio impianto sviluppando diversamente (da quelle milanesi) la prosecuzione della tabella, perché altrimenti ritenute addirittura non «corrispondenti ai valori costituzionali e ai criteri di liquidazione previsti dalla legge». Analogo allineamento monetario, sempre rimanendo sui propri criteri liquidatori, avviene per il valore del punto del danno da perdita del rapporto parentale. La logica è chiara: il *quantum* converge, i criteri di costruzione e applicazione no, anzi sono alternativi.

Invero, nella "lotta" tra campanili, una diatriba è rimasta costante. Alle origini delle rispettive tabelle, il giudice Damiano Spera puntava (e realizzava) una crescita del valore del punto più che proporzionale differenziata per fasce di invalidità, mentre il giudice Marco Rossetti (allora al tribunale di Roma) puntava a una maggiore linearità della crescita e a maggiore tipizzazione dei criteri.

La differenza radicale tra le due tabelle riposa ancora nella articolazione dei criteri di costruzione e di applicazione. Anche oggi la tabella capitolina accusa quella ambrosiana di penalizzare troppo i macro lesi a vantaggio dei micro e medio-lesi; «una chiara disparità di trattamento» che porta ad «assicurare un trattamento economicamente migliore per danni meno rilevanti e uno seriamente inferiore in presenza di danni assai più gravi».

L'*incipit* dice tutto: le nuove tabelle romane sono figlie del legislatore

(reagiscono alla legge 24/2017 e alla novella degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private con la legge 127/2017) e del nuovo corso della III sezione della Cassazione che (appoggiandosi alle medesime norme) «sta giungendo ad ipotizzare un danno non patrimoniale con due componenti, una morale soggettiva e una morale connessa con le conseguenze dinamiche relazionali del fatto illecito con uno stimolo a considerare (il relazione al danno morale soggettivo) anche le caratteristiche della condotta del danneggiante». Ipotesi che le tabelle romane accettano come dato acquisito.

La nozione di danno biologico (*rectius*: alla salute) adottata dall'attento redattore del documento mima quella tradizionale con il suo aspetto statico e quello dinamico, ambigualmente agganciata alla definizione normativa solida (fino al 2017) del Dlgs 308/2000 e non (forse non a caso) ai plessi normativi confluiti nel codice delle assicurazioni.

**La differenza radicale  
tra le due tabelle  
riposa ancora  
nella articolazione dei criteri  
di costruzione e applicazione**

Anche le tabelle aggiornate muovono in contrasto con tre pronunce della Suprema corte del 2011 (12408, 17879 e 18641) che consacravano quanto nei fatti era già fenomeno predominante: la valenza nazionale delle tabelle milanesi. La III civile riteneva «suo specifico compito [...] fornire ai giudici di merito l'indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona» e «da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto». Il Tribunale di Roma riconosce questo compito ma si candida a sostituire Milano nella sua realizzazione perché:

1) le tabelle milanesi non sarebbero più in linea con le norme dopo le novelle del 2017 richiedendo la revisione dei loro meccanismi di funzionamento;

2) il loro meccanismo di costruzione va modificato per a) l'incremento del valore del punto; b) la gravità dei postumi; c) il parametro utilizzato per la determinazione del danno morale; d) il criterio di personalizzazione in generale e per e) il danno parentale e da morte per altra causa (questi perché in contrasto proprio con le esigenze dettate da Cassazione 1408/2011).

In caso di morte per altra causa l'allineamento alla III sezione è radicale e porta a liquidare una parte del danno biologico «che si è acquisita immediatamente» al consolidamento e a liquidare la parte restante sulla base del rapporto tra vita media o aspettativa di vita residua al consolidamento e il tempo trascorso fino alla morte. Un criterio che a detta del tribunale capitolino non richiede di «modificare il punto tabellare ed il sistema di liquidazione del danno» (come invece farebbe Milano).

Il risultato della ferrea analisi ovviamente porta alla conclusione che le tabelle romane «siano maggiormente rispettose dei criteri derivanti dalla legge, dalla Costituzione ed assicurino una maggiore uniformità dei risarcimenti e la necessaria prevedibilità della decisione» peraltro «in linea o comunque in misura non inferiore a quello derivante dalle Tabelle del tribunale di Milano».

Nel dettaglio il tribunale capitolino sposa interamente il nuovo corso della III sezione (almeno nella versione Rossettiana; cfr. Cassazione n.

---

**Nella Capitale  
c'è maggiore uniformità  
dei risarcimenti  
e la necessaria prevedibilità  
della decisione**

---

7513/2018) e liquida interamente il danno biologico statico (che si acquisirebbe subito al consolidamento e che «costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica inteventa»), liquidando in quota parte quella che invece «è correlata con i pregiudizi - fisici e psichici - che il soggetto incontra nel tempo». Per l'ulteriore “danno non patrimoniale” (nei casi di danno da circolazione stradale e diverso dalla personalizzazione), se separatamente allegato e accertato, la liquidazione viene commisurata in un massimo del 60% del danno biologico tenuto conto delle condizioni soggettive e della gravità del fatto e aumentabile o diminuibile del 50 per cento.

Anche nell'ambito «del danno non patrimoniale o morale soggettivo che non trova il suo fondamento nel danno biologico» l'attacco alle tabelle milanesi è ad alzo zero. Per il danno parentale l'accusa al modello milanese è, oltre a non offrire parametri per i reati dolosi, quella di non dare criteri per la individuazione del valore concreto da liquidare nella forchetta prevista, il che tradirebbe sia la funzione tabellare di assicurare «omogeneità e non discriminazione» sia quella di garantire prevedibilità; con un impatto sulla possibilità di accordo stragiudiziale.

L'allineamento con gli orientamenti del 2018 della III sezione della Suprema corte si fa totale quando si considera il danno non patrimoniale conseguente alla violazione di interessi costituzionalmente protetti diversi dalla salute, riprendendo pedissequamente la dicotomia tra danno interiore (chiamato morale) ed esteriore modificativo *in peius* della vita quotidiana (evocato come danno esistenziale o alla vita di relazione da intendersi quale «danno dinamico redazionale»).

Il superamento delle sezioni Unite del 2008 appare chiaro pure in tema di danno catastrofale (occorrente in caso di sopravvivenza per un apprezzabile lasso temporale seguita da morte causata dal fatto determinativo del danno ove la vittima abbia mantenuto un livello di coscienza tale da farle apprezzare la situazione pre-morte) liquidato quale componente psichica del danno che si aggiunge alla eventuale indennità da temporanea.

E, infatti, sul piano del danno morale soggettivo Roma sposa una lettura della riforma degli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private abrogante l'orientamento delle sezioni Unite 2008 sia sul piano classificatorio sia sul piano liquidatorio, sancendo una liquidazione del danno morale in quota parte crescente in misura “percentuale e per punto” del danno biologico.

La personalizzazione permessa dei valori monetari oscilla dal 10 al 50 per cento. Essa si basa sulla dicotomia, ricostruita nelle decisioni 2018 della Cassazione, tra danni necessariamente comuni a tutte le persone e quelle peculiari del caso concreto liquidabili solo in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato.

Anche per la liquidazione della IT la separazione da Milano è netta: due soli valori (relativa e assoluta) con l'eccezione del danno biologico fra 1 e 9% per i quali vengono applicati i parametri aggiornati della legge 57/2001.

La saldatura pare perfetta: nel merito chi seguirà? La III benedirà? ●

Il Sole  
**24 ORE**

# GUIDA PRATICA LAVORO

Guida Pratica Lavoro è una "enciclopedia" in due volumi che offre un'informazione schematica e approfondita sugli argomenti fondamentali del diritto del lavoro e della previdenza sociale.



Rinnova oggi stesso il tuo abbonamento all'indirizzo:  
[www.ilsole24ore.com/rinnovi24](http://www.ilsole24ore.com/rinnovi24)

Non sei ancora abbonato?  
Scopri l'offerta riservata ai nuovi clienti all'indirizzo:  
[offerte.ilsole24ore.com/gpl](http://offerte.ilsole24ore.com/gpl)

**24 ORE**  
PROFESSIONISTI